



Giugno 2018

Legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (Strategia Reti elettriche)

Revisione parziale dell'ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a cor- rente forte

Rapporto esplicativo



Sommario

1.	Osservazioni introduttive.....	1
2.	Linee generali dell'avamprogetto.....	1
3.	Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni.....	1
4.	Ripercussioni su economia, ambiente e società.....	1
5.	Commento alle singole disposizioni.....	1



1. Osservazioni introduttive

Il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche», FF 2017 6763) che contiene revisioni parziali della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) nonché della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7). A seguito di tali modifiche di legge diverse ordinanze devono essere adeguate, tra cui l'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24). La presente revisione è quindi parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza resi necessari dalla Strategia Reti elettriche.

2. Linee generali dell'avamprogetto

Le modifiche sono da un lato puramente formali e riguardano l'introduzione di un titolo abbreviato per questa ordinanza spesso menzionata, la citazione nell'ingresso della nuova base per la riscossione delle tasse nella LIE, la correzione di un rimando vuoto e la modifica della denominazione «Associazione svizzera degli elettrotecnici» (ASE) in «Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica» (Electrosuisse). Dall'altro lato sono state apportate lievi modifiche nell'ambito delle tasse al fine di allinearsi alle disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1).

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste non hanno alcuna ripercussione finanziaria o sul personale, né altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche previste non hanno alcuna ripercussione su economia, ambiente e società.

5. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

In virtù dell'ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) riscuote tasse per le decisioni, i controlli e le prestazioni effettuati. L'ingresso di questa ordinanza cita l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (RS 611.010), abrogato con effetto dal 1° gennaio 2005. Questo rimando dev'essere pertanto eliminato e sostituito dalla citazione della nuova regolamentazione specifica delle tasse nella LIE (art. 3a e 3b). Questo adattamento non comporta modifiche materiali.

Sostituzione di un'espressione

L'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), che ingloba il servizio speciale dell'ESTI, attualmente è iscritta nel registro di commercio come Electrosuisse, Associazione per l'elettrotecnica, la



tecnica energetica e l'informatica. Pertanto in tutta l'ordinanza «ASE» dev'essere sostituito con «Electrosuisse».

Art. 1 cpv. 2

Questa disposizione viene modificata a seguito della nuova denominazione dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE) che diventa Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (Electrosuisse). Questo adattamento non comporta alcuna modifica materiale.

Art. 6 cpv. 1 e 3

L'articolo 6 *capoverso 1* rinvia ancora all'articolo 2 *capoverso 1* lettera k che tuttavia è stata abrogata con effetto dal 1° gennaio 2010 dall'allegato 3 numero II 3 dell'ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica (RU 2009 6243). Di conseguenza il rimando a questa lettera viene eliminato.

L'elenco delle spese nel *capoverso 3* viene adattato all'elenco delle spese nell'OgeEm, mantenendo le spese specifiche dell'ESTI. In tal modo viene uniformata la terminologia (cfr. art. 6 cpv. 2 OgeEm).

Art. 7 cpv. 5

Durante lo svolgimento della propria attività di sorveglianza l'ESTI si trova di fronte a casi delicati sotto il profilo finanziario o personale. Al fine di poter trattare in modo appropriato questi casi è necessario creare una base legale – analogamente all'OgeEm. Questa disposizione favorisce nei casi specifici l'adempimento degli obblighi dei destinatari delle decisioni ed elimina il carattere ostativo della tassa.

Art. 7a Anticipo

L'ESTI può esigere il pagamento di acconti annuali - commisurati al dispendio provocato - sulle tasse solamente nelle procedure di approvazione dei piani e soltanto se estese su un periodo superiore ad un anno (cfr. art. 8 cpv. 6). Tuttavia è emerso che anche in altre procedure non vengono pagate le tasse, precisamente nel riconoscimento di formazioni effettuate all'estero, introdotto con l'ultima revisione dell'ordinanza. Particolarmente problematica si rivela la riscossione delle tasse all'estero. Poiché l'ESTI in linea di principio è economicamente autonomo, viene creata la possibilità in determinati casi di chiedere un anticipo sui costi fino all'ammontare presunto della tassa. Poiché i casi in cui si applica questa disposizione sono esattamente circoscritti, non si crea alcuna limitazione all'accesso. Inoltre anche in questo caso vi è un allineamento all'OgeEm.

Art. 9 cpv. 1

Nella versione tedesca il termine «Entscheid» è stato sostituito dal termine «Verfügung». L'importo massimo della tassa viene leggermente innalzato, in modo da poter tenere conto degli sviluppi futuri. Inoltre – in esecuzione dell'articolo 3b *capoverso 1* lettera b LIE – viene stabilita la tariffa oraria massima che corrisponde alla tariffa massima in vigore nel settore dell'energia (cfr. art. 3 dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia; RS 730.05).

Art. 10

Nel *capoverso 1* – in esecuzione dell'articolo 3b *capoverso 1* lettera b LIE – viene stabilita la tariffa oraria massima che corrisponde alla tariffa massima in vigore nel settore dell'energia (cfr. art. 3 dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia; RS 730.05). Di conseguenza viene cancellato il *capoverso 2* che ancora si riferisce alle tariffe applicate normalmente nell'economia privata per simili attività.